



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 155 dell' 11 Giugno 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A inerente le disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda per le Società dilettantistiche e del Settore Giovanile e Scolastico.

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A inerente le modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei seguenti Campionati organizzati dalla L.N.D. a livello nazionale: Campionato di Serie D, Campionato di Serie C femminile, Campionato di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A femminile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque e Campionato di Eccellenza, organizzato a livello territoriale, nonché di tutte le altre competizioni organizzate a livello territoriale dalla L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A inerente le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F., ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 17 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI** avente ad oggetto "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo – art. 28 del DL n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributario per la compensazione con modello F24".

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA L' 11 GIUGNO 2020

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 213/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- vista la nota in data 1 giugno 2020, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti, rappresentando la situazione di assoluta eccezionalità e straordinarietà determinata dalla emergenza COVID-19, ha evidenziato l'opportunità di porre in essere, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure che possano agevolare e favorire soluzioni dirette a salvaguardare il patrimonio calcistico in ambito dilettantistico;
- ritenuto condivisibile lo spirito della proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, tenuto conto del contesto socio economico particolarmente difficile che caratterizza il nostro paese;
- valutato opportuno intervenire, limitatamente alla realtà dilettantistica e di settore giovanile, sui termini di presentazione delle domande di trasferimento di sede sociale, di fusione, scissione e conferimento di azienda e sulle condizioni per procedere a dette operazioni, introducendo disposizioni derogatorie agli articoli 18 e 20 delle N.O.I.F., valevoli per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;
- su proposta del Presidente Federale e d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti

h a d e l i b e r a t o

ai fini del trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda **per società dilettantistiche e del settore giovanile e scolastico (di seguito società)**, si applicheranno le seguenti disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva **2020/2021**:

- 1) sarà consentito alle **società** presentare domanda di trasferimento di sede, di fusione, di scissione e di conferimento di azienda entro il **20 luglio 2020**;
- 2) il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la **società** deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; b) la **società** deve trasferirsi in Comune confinante o, anche in Comune non confinante, purché situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante, all'interno della stessa

Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti;

- 3) le **società** oggetto di fusione, la **società** oggetto di scissione ovvero la **società** conferente devono essere affiliate alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva e non si applica per tali operazioni il vincolo delle mancate effettuazioni di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda. nelle due stagioni sportive precedenti.

Restano salve tutte le altre disposizioni non derivate dalle presenti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A

MODALITA' DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2 FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A LIVELLO TERRITORIALE, NONCHE' DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro, si legge:

“d e l i b e r a

1) la premessa fa parte integrante della delibera;

2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva 2019/2020;

3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente sospesi col presente provvedimento”;

- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale così, tra l'altro, si legge:

“appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma 1), lett. h; 13 comma

2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:

- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile

si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.

In virtù dell'applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e retrocessioni per ogni singola competizione:

- Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
- Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
- Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone);
- Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e

8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);

- *Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima classificata e 3 retrocessioni;*
- *Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).*

Per l'applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato.

In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.

In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza.

In relazione alla necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica "cristallizzata" al momento della definitiva interruzione del Campionati, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre non avessero disputato lo stesso numero di gare.

Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale.

Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021”;

- visto l'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

h a d e l i b e r a t o

nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera;
2. Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;
3. Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con conseguente cambio di *format* del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;
4. Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto Campionato vi saranno 3 retrocessioni;
5. Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz'ultime in classifica di ogni girone;
6. Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);

7. Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all'assegnazione del titolo italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;
8. Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);
9. alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
10. in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell'ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell'organico del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;
11. in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l'applicazione di criteri in deroga all'adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli Campionati a livello Regionale;
12. con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla

Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi alla determinazione delle classifiche all'esito della definitiva interruzione delle medesime competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 217/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del Consiglio Federale dell'8 Giugno 2020;
- preso atto delle richieste congiunte pervenute dalla Lega Nazionale Dilettanti e dall'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, dirette ad ottenere una diversa modulazione dei termini previsti dall'art 94ter delle N.O.I.F.;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalle suddette componenti in considerazione degli effetti derivati, anche sulle procedure innanzi al Collegio Arbitrale presso la L.N.D, dalla emergenza COVID-19 e dalla sospensione delle attività negli ultimi mesi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

ai soli fini delle iscrizioni ai campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'art. 94ter, comma 13 delle N.O.I.F. devono intendersi sostituite dalle seguenti:

Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. **Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 15 luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 febbraio 2020, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione sportiva 2020/2021 qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina



CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 17 – 2020

Oggetto: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo –
Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24 –

Con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'utilizzo del credito d'imposta previsto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio" e, con la Risoluzione n. 32/E della stessa data, ha istituito il Codice Tributo per l'utilizzazione, **fin da subito**, nel Mod. F24, del credito medesimo.

L'art. 28 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020, ha disposto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione degli immobili ad uso non abitativo, **a prescindere dalla categoria dell'immobile**, e al 30% del canone nel caso di contratto di affitto d'azienda, a beneficio dei soggetti locatari che svolgono attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto "Rilancio" e che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il calo in parola deve essere verificato mese per mese e, pertanto, può spettare anche soltanto per un mese, qualora negli altri due mesi il calo del 50% non si sia verificato.

Il credito compete anche se l'immobile è di categoria abitativa, quale, ad esempio, A/3, **ma l'uso non è abitativo**. In sostanza, anche il canone d'affitto di un appartamento, classificato catastalmente di civile abitazione, se l'immobile è utilizzato ed effettivamente adibito ad ufficio, fruisce del credito d'imposta.

Sono inclusi tra i destinatari dell'agevolazione anche gli Enti non commerciali e, pertanto, le ASD, relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione o di leasing di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività **istituzionale**; per le ASD, l'eventuale svolgimento di attività commerciali non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività. L'importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ma è necessario che il canone sia stato corrisposto e che questo risulti da documento contabile e quietanza di pagamento.

Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento del pagamento. Se, ad es., il canone relativo al mese di aprile è stato pagato a maggio, il credito risulta fruibile successivamente al pagamento. In definitiva, il credito è utilizzabile soltanto se il canone è stato pagato, tenendo presente che se il pagamento non ha luogo entro il 2020, il credito non matura.

Se le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all'interno del canone di locazione e ciò risulti dal contratto, anche queste spese possono concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta.



Per quanto riguarda gli Enti non commerciali e, quindi, le ASD, la disposizione è applicabile anche nel caso in cui gli immobili locati, sempre diversi da quelli ad uso abitativo, siano utilizzati ai fini dell'attività istituzionale.

Nel caso in cui l'ASD svolga, nel medesimo immobile, anche attività commerciale, il credito sarà attribuito in relazione al canone di locazione afferente alle due sfere – istituzionale e commerciale -.

Relativamente all'attività istituzionale o qualora l'Ente non svolga alcuna attività commerciale nell'immobile utilizzato ai soli fini istituzionali, **non necessita alcuna verifica** circa il calo del fatturato o dei corrispettivi mentre dovrà tenersi conto del calo medesimo relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata.

Nel caso in cui il contratto di locazione sia unico, è necessario individuare con criteri oggettivi la quota parte di canone relativa allo svolgimento dell'attività istituzionale rispetto a quella dei locali in cui viene svolta l'attività commerciale.

Giova ripetere che **Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.**

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. In alternativa, **può essere ceduto** al locatore o ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In sostanza, il locatario può cedere il credito in c/canone, scalandolo, quindi, ovviamente con il consenso del proprietario, dal dovuto senza versare l'importo del canone per intero. Pertanto, ad esempio, su un canone di locazione di 1.500,00 euro, il conduttore potrebbe pagare al proprietario 600,00 euro in denaro e 900,00 euro quale *bonus fiscale*.

Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite il Mod. F24, che va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, è necessario utilizzare il Codice Tributo **"6920"** denominato **"Credito d'imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda – articolo 28 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34"**.

In sede di compilazione del Mod. F24, il suddetto Codice Tributo va esposto nella sezione *Erario*, nella colonna **"importi a credito compensati"**, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna **"importi a debito versati"**. Il campo **"anno di riferimento"** è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato **"AAAA"**.

Per l'utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta.

Il contribuente potrà utilizzare il credito d'imposta per ridurre l'ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento della dichiarazione in relazione al reddito complessivo netto dichiarato.



Nel caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito d'imposta spettante e i corrispondenti utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite Mod. F24. L'eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d'imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.

L'ammontare del credito di cui beneficia il locatario **non** concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini IRAP.

Al credito d'imposta di cui all'art. 28 in argomento non si applicano i limiti previsti dalla Legge n. 244/2007 e dall'art. 34 della Legge n. 388/2000 (euro 700.000,00).

Sussiste il divieto di cumulo con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 del D.L. n. 18/2020 in relazione ai canoni di locazione pagati relativi al mese di marzo 2020. Si ricorda che l'art. 65 in argomento prevede un credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa pari al 60% delle spese per canoni di locazione per il mese di marzo 2020, purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale **C1** (*negozi e botteghe*).